



ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 200
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: vendita a Funivie Madonna di Campiglio spa del legname da opera compreso nel lotto "Allargamento pista Montagnoli" sul C.C. Ragoli II.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino PRESIDENTE
Bertelli Luigi
Ballardini Elio
Ballardini Enzo
Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori: Gioachino Castellani (giustificato)

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: vendita a Funivie Madonna di Campiglio spa del legname da opera compreso nel lotto "Allargamento pista Montagnoli" sul C.C. Ragoli II.

Con deliberazione n. 5/2016 l'Assemblea Generale della Comunità delle Regole ha concesso in uso a Funivie Madonna di Campiglio spa un'area necessaria all'allargamento della pista da sci "Spinale Diretta", a monte dell'abitato di Madonna di Campiglio, sul C.C. Ragoli II, ad integrazione del contratto di concessione in uso del 4 novembre 2010. In detto provvedimento è stato evidenziato che il corrispettivo stabilito per l'allargamento dell'area di concessione non considerava il valore del legname da tagliare a lato della pista al fine dell'allargamento, ritenendo opportuno valutare in seguito se venderlo autonomamente ad imprese specializzate oppure direttamente alla medesima Funivie Madonna di Campiglio spa, anche sulla base dell'andamento del prezzo del legname sul mercato locale.

Con il progetto di taglio n. 320/2017/10 di data 21 agosto 2017 denominato "Allargamento pista Montagnoli" pervenuto con nota del 13 settembre 2017 (prot. 2858/2017), l'Ufficio Distrettuale Forestale di Tione ha stimando in circa 64 m³ il legname da opera e in circa 25 t la legna da ardere da resinose derivanti dall'allargamento della pista.

Il prezzo di macchiatico stimato dall'autorità forestale nel progetto di taglio è di 45,00 €/m³ (esclusa l'iva 22%) per il legname da opera mentre la legna da ardere è stata valutata come priva di valore commerciale, in considerazione del fatto che si tratta di materiale poco pregiato per l'uso combustibile.

Sentita per le vie brevi, Funivie Madonna di Campiglio spa si è resa disponibile ad acquistare il legname in parola al prezzo di macchiatico sopra indicato.

Ai sensi degli art. 17, c. 2, e 21, c. 4, della L.P. 23/1990 ricorrono i presupposti per la trattativa diretta, in quanto l'importo complessivo della compravendita è inferiore alla soglia prevista (46.000,00 € al netto dell'i.v.a.).

La vendita in questione è soggetta a tutte le specifiche disposizioni previste nei capitolati d'oneri generale e particolare approvati dalla Comunità delle Regole (deliberazioni del Comitato Amministrativo n. 31/2015 e 107/2015, ratificate dall'Assemblea Generale con le rispettive deliberazioni n. 16/2015 e 21/2015). A tal riguardo, si ritiene opportuno formalizzare la vendita mediante sottoscrizione, da parte dell'impresa acquirente, di una copia del presente provvedimento nonché dei capitolati d'oneri generale e particolare, quest'ultimo opportunamente compilato, modificati come di seguito indicato:

- a) non sarà richiesta alcuna cauzione in considerazione dell'esiguità del corrispettivo complessivo;
- b) il prezzo dell'eventuale materiale di "seconda scelta" è stabilito nel 50% del corrispettivo sopra indicato;
- c) il corrispettivo complessivo dovrà essere pagato in un'unica soluzione a seguito della misurazione. La misurazione dovrà avvenire sul letto di caduta, a cura del custode forestale competente, sig. Fausto Cerana, e secondo le altre prescrizioni riportate nei capitolati d'oneri sopra citati. Inoltre, le operazioni di taglio, esbosco e trasporto di tutto il materiale legnoso dovranno essere effettuate alle seguenti condizioni:
 - d) prima di iniziare le operazioni di taglio dovrà essere contattato il custode forestale il quale fornirà tutte le necessarie informazioni in relazione ai rischi specifici derivanti dallo svolgimento di tali operazioni;
 - e) dovrà essere garantita la massima sicurezza per l'incolumità degli operatori nonché dei terzi;
 - f) tutte le operazioni dovranno essere svolte da soggetti in possesso di specifica abilitazione professionale ed adeguatamente formati in relazione ai rischi ad esse connessi, con l'impiego di attrezzature idonee al tipo di lavoro e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - g) la Comunità delle Regole non avrà alcuna responsabilità derivante dalle attività poste in essere dall'impresa acquirente o dai soggetti da questa incaricati dello svolgimento delle operazioni di taglio, esbosco e trasporto.

L'accantonamento sul fondo forestale di cui all'art. 12, lett. a), del D.P.P. 51-151/leg/2008 (c.d. "migliorie boschive") è stato quantificato in 288,00 €, ossia il 10% del valore complessivo stimato dall'Ufficio Distrettuale Forestale.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 23/1990 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”, in particolare gli art. 17, c. 2, e 21, c. 4, della L.P. 23/1990;
- vista la L.P. 12/1960 “Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez”;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 16/2016 “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017” nonché le successive variazioni alle previsioni di bilancio;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire il taglio e l’esbosco delle piante in questione nel più breve tempo possibile in modo da agevolare la realizzazione dei lavori di allargamento della pista da sci;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

all’unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di vendere a trattativa diretta, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi degli art. 17, c. 2, e 21, c. 4, della L.P. 23/1990, con la modalità “in piedi” a Funivie Madonna di Campiglio spa il legname da opera compreso nel lotto “Allargamento pista Montagnoli” sul C.C. Ragoli II, come individuato dall’Ufficio Distrettuale Forestale di Tione nel progetto di taglio n. 320/2017/10 citato in premessa (prot. 2858/2017), materiale legnoso stimato in circa 64 m³, verso il corrispettivo di 45,00 €/m³ ed alle specifiche condizioni riportate in premessa, che si approvano;
2. di specificare che la vendita in questione dovrà essere formalizzata mediante sottoscrizione, da parte dell’impresa acquirente, di una copia del presente provvedimento nonché dei capitoli d’oneri generale e particolare vigenti, quest’ultimo opportunamente compilato, che si richiamano, modificati come indicato in premessa;
3. di accertare il corrispettivo derivante dalla vendita in questione, quantificato come sopra indicato e presunto in circa 2.880,00 € oltre all’i.v.a., al capitolo 500 del bilancio di previsione 2017;
4. di impegnare e liquidare 288,00 € sul capitolo 700 del bilancio di previsione 2017 quale accantonamento sul fondo forestale di cui all’art. 12, lett. a), del D.P.P. 51-151/leg/2008 (c.d. “migliorie boschive”), autorizzando l’Ufficio Ragioneria a versare detto importo nonché ad impegnare e liquidare le ulteriori somme eventualmente necessarie a tal fine nel caso di quantità suppletive di legname derivanti dalla misurazione rispetto a quanto stimato nel progetto di taglio;
5. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica, in particolare l’Ufficio Ragioneria dell’emissione della fattura di vendita a seguito del pagamento del corrispettivo;
6. di dichiarare, all’unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire il taglio e l’esbosco delle piante in questione nel più breve tempo possibile in modo da agevolare la realizzazione dei lavori di allargamento della pista da sci;
7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL MEMBRO ANZIANO
Bruno Simoni

IL PRESIDENTE
Zeffirino Castellani

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
 - sul portale telematico www.albotelematico.tn.it
- dal giorno **22/09/2017** per rimanervi fino al giorno **02/10/2017**.

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è **stata** dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **03/10/2017**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani